

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO

Servizio Minori e Famiglie – Ufficio Minori Stranieri

ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER LA COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER TUTELA E ASSISTENZA LEGALE, TUTELA PSICO SOCIOSANITARIA, INSERIMENTO IN TIROCINI EXTRACURRICOLARI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI AI SENSI DEL D.M. 18/11/2019 MINISTERO DELL'INTERNO ANNUALITA' 2021 RINNOVABILE PER L'ANNO 2022

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Servizio Minori/Ufficio Minori Stranieri, dagli inizi degli Anni '90, è impegnata nell'ambito dell'accoglienza e dell'inclusione dei minori stranieri non accompagnati e, in particolare, si è proposta dall'anno 2008 come Ente Locale attuatore nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR, ora Siproimi) con il progetto “MASNÀ”.

Ciò che caratterizza il Siproimi è la tipologia di servizi offerti ai beneficiari. L'obiettivo principale del Sistema è quello di garantire non solo attività di tipo assistenziale ma anche servizi trasversali, in base al principio di “accoglienza integrata”: mediazione linguistica e interculturale, accoglienza materiale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, orientamento e accompagnamento legale, tutela socio-psico-sanitaria.

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 26 giugno 2019 (mecc. 2019 02570/019), esecutiva dall'11 luglio 2019, si approvava, in base a quanto richiesto dallo stesso Ministero competente, la presentazione della domanda di prosecuzione del progetto relativo al “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati” (Siproimi, già SPRAR) della Città di Torino e, per quanto riguarda la categoria MSNA, si autorizzava il Servizio Minori competente alla presentazione della domanda di contributo al Ministero dell'Interno con le modalità che sarebbero state definite con apposito Decreto Ministeriale in attesa di emanazione per il triennio 2020-2022, in continuità con il progetto in scadenza al 31 dicembre 2019.

In data 18/11/2019 il Ministero dell'Interno emanava il Decreto di approvazione delle nuove modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA), nonché le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi), autorizzando la presentazione della domanda di prosecuzione per il triennio 2020 – 2022 per accedere ai relativi finanziamenti in ordine alla predisposizione degli interventi e delle azioni a favore dei minori.

Con riferimento all'anno 2020, Con D. M. 13/12/2019 il progetto Torino Minori, in scadenza al 31 dicembre 2019, nelle more della pubblicazione dei progetti ammessi a finanziamento per il triennio 20/22 è stato autorizzato alla prosecuzione per il periodo 1/01/2020- 30/06/2020 con l'assegnazione del relativo finanziamento;

con successivo D.M. n. 11900 del 18/06/2020, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.86 bis, co.1 del D.L. 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, che disciplina la situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza sanitaria di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, gli Enti locali titolari di progetti SIPROIMI sono stati autorizzati alla prosecuzione fino al 31/12/2020, con l'assegnazione dei relativi finanziamenti, confermando il numero dei posti di accoglienza e il finanziamento.

Nel mese di settembre 2020, il Ministero dell'Interno pubblicava un avviso indirizzato agli Enti Locali titolari di progetti Siproimi cat. MSNA in cui comunicava la possibilità di presentare richiesta di ampliamento dei posti. L'intenzione di ampliare i posti del progetto Torino Minori era già stata manifestata con l'approvazione della Deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2019 (mecc. 2019 05667/019) ed è stata confermata con Comunicazione alla Giunta Comunale del 15 settembre 2020 da parte della Vicesindaca, stabilendo che si sarebbe presentata una domanda di ampliamento di 34 posti, portando il progetto da 64 a 100 posti complessivi.

Con Decreto Ministeriale del 14 ottobre 2020, il Ministero dell'Interno approvava l'ampliamento della capacità di accoglienza del progetto Torino Minori a 100 posti fino al 31.12.2021 e relativo finanziamento.

Il progetto denominato "Torino Minori" si realizza avvalendosi della collaborazione di diversi soggetti attuatori che garantiscano le azioni di accoglienza, tutela e integrazione dei minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti/titolari di protezione internazionale, anche neomaggiorenni non oltre il 21° anno di età (L. 47/2017) prevedendo diversificate azioni integrate finalizzate all'accoglienza e all'inserimento nel programma di protezione di minori stranieri non accompagnati, in collaborazione con il Servizio Centrale dei Siproimi, la Prefettura, la Questura di Torino e molteplici realtà del Privato Sociale, cui affidare la realizzazione di parte degli interventi, mantenendo un ruolo di indirizzo, coordinamento, valutazione e verifica da parte della Città attraverso il Servizio Minori – Ufficio Minori Stranieri.

In generale le azioni cardine del progetto riguardano:

a. mediazione linguistica e interculturale

- b. accoglienza materiale
- c. orientamento e accesso ai servizi del territorio
- d. formazione e riqualificazione professionale
- e. orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
- f. orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
- g. orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
- h. orientamento e accompagnamento legale
- i. tutela socio-psico-sanitaria.

Con il presente atto, l'amministrazione comunale intende individuare partner per la coprogettazione e cogestione delle azioni di cui ai punti e., h. e i.

Tutto ciò premesso, visti

- l'articolo 118 comma 4 della Costituzione;
- gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- l'articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- l'art. 9 della D.G.R. 79 – 2953 del 22 maggio 2006
- gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
- l'articolo 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, che assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi sociali, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

la Città di Torino –Divisione Servizi Sociali e Sociosanitari, abitativi e lavoro – Servizio Minori e Famiglie, con Deliberazione Giunta Comunale n. mecc 2020-02740 del 3/12/2020 che approva il presente bando, promuove la presentazione di una istruttoria pubblica per la co-progettazione, per individuare le organizzazioni che posseggano i necessari requisiti e capacità per configurarsi quali partner per la realizzazione delle azioni di seguito indicate.

Con le Organizzazioni selezionate verrà realizzata una attività di coprogettazione con la possibilità di operare variazioni al progetto presentato e conseguentemente stipulata una convenzione che definirà i termini della collaborazione.

1. OGGETTO

Oggetto della presente istruttoria pubblica è la coprogettazione e la cogestione di azioni finalizzate alla organizzazione e gestione dei tirocini extracurricolari, alla tutela legale, alla tutela psico-socio-sanitaria dei minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti/titolari di protezione internazionale, anche neomaggiorenni, del Progetto “Torino Minori”.

Le aree progettuali oggetto della presente istruttoria pubblica afferiscono ai punti e., h. e i. richiamati in premessa e in particolare:

AZIONE A) Organizzazione e gestione dei tirocini extracurricolari

AZIONE B) Tutela e assistenza legale

AZIONE C) Tutela psico-socio-sanitaria

AZIONE A) Organizzazione e gestione dei tirocini extracurricolari

Si svolgeranno attività di orientamento, ricerca risorse, attivazione di tirocini, accompagnamento all’inserimento lavorativo, documentazione amministrativa.

In stretta collaborazione con gli operatori dell'Ufficio Minori Stranieri e delle strutture di accoglienza, andrà definito un progetto individualizzato che tenga conto di capacità, motivazioni, competenze e potenzialità relativamente ad ogni singolo beneficiario, fornendo i seguenti servizi ed attività:

- attività di orientamento al lavoro ed accompagnamento nei percorsi di tirocinio;
- attività di scouting per ricerca aziende;
- attività di matching tra impresa e candidato;
- predisposizione delle pratiche amministrative e compilazione modulistica per l’attivazione del tirocinio;
- verifica e controllo della correttezza delle attivazioni;
- tutoraggio dell'esperienza attraverso costante contatto con azienda e con tirocinante;
- attività di monitoraggio e valutazione del progetto tirocini;
- aggiornamento dati dei pagamenti e dei tirocini;
- rendicontazione mensile dei fogli presenza dei tirocinanti con relativo invio report;
- caricamento dei progetti formativi sul portale tirocini Sistema Piemonte.

Il servizio di organizzazione e gestione dei tirocini extracurricolari dovrà essere garantito in favore di minori e neomaggiorenni non oltre il 21° anno di età accolti nell’ambito del progetto SIPROIMI per un totale di 50 tirocini nell’anno 2021. Si precisa altresì che il servizio potrà essere rivolto anche a beneficiari territoriali ovvero non inseriti in strutture di accoglienza

Siproimi.

Gli operatori impiegati in quest'attività dovranno avere esperienza pluriennale in percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, con esperienza di almeno 2 anni in servizi rivolti a stranieri, in particolare in attività di "tutoring", inserimenti lavorativi e similari, gestione di progetti individualizzati, predisposizione di report, conoscenza dei principali pacchetti informatici ed essere in possesso di adeguato titolo di studio.

AZIONE B) Tutela legale e assistenza legale

Le attività devono avvalersi di avvocati, iscritti all'Ordine Professionale, con esperienza pluriennale sui temi dell'immigrazione. Si devono prevedere, inoltre, a cura degli stessi, attività di informazione e aggiornamento formativo agli operatori del progetto e ai beneficiari dello stesso sui contenuti e sviluppi della normativa e giurisprudenza italiana ed europea in tema di asilo, protezione e tratta degli esseri umani, nonché sulle fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, sui principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia, sulle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Viene richiesta anche assistenza giuridico-legale per la preparazione dell'audizione dinnanzi alla Commissione Territoriale e assistenza legale durante l'intero iter della procedura.

L'attività di assistenza giuridico-legale andrà rivolta a tutti i minori stranieri non accompagnati, volta ad individuare il miglior percorso di regolarizzazione possibile.

Deve essere prevista un'attività di assistenza e orientamento nel disbrigo delle pratiche, comprese quelle relative al gratuito patrocinio.

Infine, viene richiesta un'attività di supporto nel rapporto con Questura e Consolati/Ambasciate per l'ottenimento dei documenti di identificazione per i minori stranieri in carico all'Ufficio Minori Stranieri nonché ai servizi sociali distrettuali della Città di Torino.

Per ogni minore beneficiario, il Tutore conferirà incarico, con delega scritta a rappresentarlo nell'ambito delle procedure burocratico amministrative interessanti il minore stesso.

In sede di audizione da parte della Commissione Territoriale, il minore viene assistito da un Legale a cui il Tutore conferisce mandato e accompagnato dal Tutore e da un operatore di fiducia.

Nell'ambito della preparazione all'audizione dinnanzi alla Commissione Territoriale, il Legale, con gli operatori referenti del caso ed il Tutore, ricerca, raccoglie e organizza il materiale probatorio della condizione del richiedente, ricostruendone la storia e redigendo memorie.

Le attività svolte dal Legale designato saranno circoscritte a quanto sopra specificato, non potendo, al fine di evitare meccanismi distorsivi della libera concorrenza fra professionisti, tradursi nell'automatica assunzione di patrocinio legale innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Pertanto, l'attività di tutela e assistenza legale, di cui all'Azione B del presente bando, sarà svolta in ambito esclusivamente stragiudiziale, ad eccezione dei ricorsi in caso di diniego.

AZIONE C) Tutela psico- socio - sanitaria

L'attività è rivolta a minori e neomaggiorenni che necessitano di attivazione di programmi di supporto e di riabilitazione anche in maniera concordata e continuativa con le strutture sanitarie preposte e, laddove la situazione lo richieda, di programmazione e accompagnamento verso una presa in carico diretta da parte dei Servizi sanitari, a seguito di eventi di natura traumatica subiti connessi con la storia di fuga, separazione forzata dalle figure parentali e significative e con il processo di ricollocazione nel territorio.

L'intervento è attivato su segnalazione dell'operatore del Servizio Minori – Ufficio Minori Stranieri titolare del caso, con l'ausilio – se necessario – di mediatori culturali, e reso da parte di professionisti psicologi/psichiatri, iscritti ai rispettivi Ordini Professionali, con competenza ed esperienza pluriennale nell'ambito etno-psicologico/psichiatrico.

È richiesta inoltre la presenza periodica di un professionista psicologo, iscritto al rispettivo Ordine Professionale e con esperienza in ambito etno-psicologico, all'interno dell'Ufficio Minori Stranieri e – qualora necessario – presso le strutture di accoglienza, allo scopo di supportare e affiancare gli operatori nell'attività di presa in carico degli utenti con vulnerabilità psicologica, per non meno di due giornate a settimana. Tale presenza sarà anche finalizzata a facilitare le segnalazioni ed i rapporti con i servizi sanitari di Neuropsichiatria e Psichiatria.

Infine è prevista un'attività di supervisione svolta dai professionisti di cui sopra, con incontri a cadenza mensile per tutto l'anno, cui partecipano gli operatori del progetto, in ordine alle problematiche specifiche e connesse alla presa in carico.

Gli incontri di supervisione avranno durata non superiore alle due ore e dovranno realizzarsi in modo continuativo nell'anno una volta al mese.

2. SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a partecipare all'istruttoria pubblica di coprogettazione tutti gli enti del Terzo Settore che, in forma singola o associata, siano interessati a coprogettare i servizi e gli interventi di cui all'art. 1 e a cogestire le relative attività in partenariato pubblico/privato sociale.

Si intendono enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono ammesse proposte progettuali da realizzarsi da parte di più soggetti costituiti in partnership con individuazione di un capofila.

Ogni Organizzazione, come singola proponente o come capofila o partner, può presentare **una sola candidatura e per una sola delle tre azioni indicate.**

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

1. insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.Lgs n. 56/2017;
2. non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali, ove esistente;
(in alternativa) iscrizione nel Registro delle Associazioni o atto equivalente;
(in alternativa) iscrizione nel Registro delle imprese sociali o atto equivalente;
iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso;
5. (per le Associazioni e Fondazioni) Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso.

B. Requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alle Azioni di cui all'art.1:

La partecipazione al progetto richiede che il soggetto proponente dimostri, mediante idonea documentazione, di avere al proprio interno competenze di adeguata professionalità e con esperienza documentata negli ambiti a cui si fa riferimento nelle "Azioni" del progetto, di cui all'Art. 1 - allegare documentazione e curricula.

Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dichiarati dai soggetti interessati.

4. IMPEGNI PREVISTI

I Soggetti che intendono partecipare dovranno esprimere una proposta progettuale che consenta di assolvere ai seguenti obblighi, che saranno oggetto dell'accordo di collaborazione:

- mettere a disposizione il personale qualificato necessario con comprovata e pluriennale esperienza, appositamente individuato e l'eventuale personale volontario previsto nel progetto presentato
- fornire supporto agli operatori comunali e agli operatori della rete
- partecipare alla costruzione dei progetti individualizzati rivolti ai beneficiari
- partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dalla Città di Torino
- disporre delle risorse professionali/finanziarie in modo aderente e pertinente al progetto

- redigere una relazione annuale in merito all'attività svolta.

5. ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

I soggetti interessati devono presentare la proposta progettuale attraverso formale richiesta su carta intestata sottoscritta dal rappresentante legale corredata dai seguenti documenti:

1) proposta di progetto sintetica che dovrà contenere:

- azione prescelta (Art. 1);
- caratteristiche, attività dell'organizzazione proponente, esperienze già effettuate o in corso;
- analisi dei bisogni, delle condizioni dei destinatari, del contesto sociale in relazione all'area progettuale prescelta;
- attività, metodi e strumenti previsti;
- eventuali attività e interventi integrativi;
- monitoraggio, indicatori e risultati attesi.

La proposta progettuale non dovrà superare le 5 cartelle in formato A4 e potrà essere corredata da eventuali allegati attuali e strettamente attinenti la progettualità espressa.

2) dettaglio preventivo di spesa per l'anno 2021 (su apposite tabelle); in caso di proposte in partenariato, con l'indicazione della titolarità delle singole voci di spesa

Non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi a oneri per la ristrutturazione di immobili, spese per affitto locali e spese per l'ordinaria attività delle organizzazioni impegnate nel progetto.

Per ciascuna voce dovrà essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto, che in ogni caso non potrà essere complessivamente inferiore al 20% del valore totale della proposta progettuale.

Inoltre, qualora la proposta coinvolga più organizzazioni costituite in partnership, è necessario specificare le modalità e gli ambiti di collaborazione, producendo i documenti di intesa/collaborazione con l'organizzazione capofila proponente, a cui sarà destinato l'intero trasferimento dei fondi; dovrà altresì essere indicato per ciascuna delle attività proposte il soggetto attuatore.

3) copia dello statuto o atto costitutivo dell'organizzazione proponente e degli eventuali partner, se non già in possesso dell'Amministrazione Comunale

Le voci di costo ritenute ammissibili, **con dettaglio per ciascuna voce della percentuale di cofinanziamento proposto**, sono:

- spese per prestazioni professionali

- rimborso spese per attività rese da volontari messi a disposizione in proprio o in partnership con associazioni di volontariato
- spese per le attività
- spese amministrative
- spese per locali/strutture e utenze (max 7% del costo totale del progetto).

Non sono considerati ammissibili i costi relativi a oneri per la ristrutturazione di immobili, spese per l'ordinaria attività dell'Organizzazione.

Inoltre, qualora la proposta preveda partnership, è necessario specificare il tipo di collaborazione e produrre gli eventuali documenti di intesa/collaborazione.

ART. 6 MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Le proposte progettuali dovranno pervenire esclusivamente tramite mail PEC all'indirizzo della Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro: servizi.sociali@cert.comune.torino.it, specificando nell'oggetto della mail: **“Istruttoria pubblica per la coprogettazione e cogestione di azioni di sistema per l'organizzazione e gestione dei tirocini extracurricolari, la tutela e assistenza legale e la tutela psico-sociosanitaria a favore di minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni ai sensi del D. M. 18/11/2019 Ministero dell'Interno – anno 2021- rinnovabile per il 2022 ”** e dovranno includere i seguenti documenti:

- istanza (fac-simile all. 1A)
- dichiarazione per la fruizione di contributi pubblici, L. 122/2010 (fac-simile all. 1B)
- proposta di progetto (secondo quanto dettagliato all'art. 5)
- preventivo di spesa (secondo quanto dettagliato all'art. 5)
- copia dello statuto o atto costitutivo (secondo quanto previsto all'art. 5)

entro e non oltre il giorno 16.12.2020 – ore 24,00

I documenti allegati alla mail PEC dovranno avere una dimensione massima complessiva di 20 megabyte. Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.

7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

L'esame delle proposte, la loro ammissibilità e valutazione saranno svolti da apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore della Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro composta da Dirigenti e Funzionari della Direzione.

Il Comune di Torino si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta così come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti, e la valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

a)	descrizione dei bisogni, delle condizioni dei destinatari, del contesto operativo in relazione all'area progettuale prescelta	max 18 punti
b)	azioni e attività specifiche previste	max 42 punti
c)	indicatori di valutazione, risultati attesi	max 15 punti
d)	monitoraggio e verifica	max 20 punti
e)	Co-finanziamento proposto (pari ad almeno il 20% del costo totale della proposta progettuale)	dal 21% al 25% (punti 3) oltre il 25% (punti 5)

Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione a criteri sopra indicati. Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una graduatoria. La soglia minima di ammissione alla fase di co-progettazione è stabilita in 60 punti/100.

Saranno particolarmente valorizzati i progetti che presentino elementi di innovatività ed evidenzino gli aspetti di complessità e le strategie di opposizione agli stessi, alla luce dell'esperienza maturata da ciascun Soggetto.

I contenuti progettuali e documentali della proposta tecnica e finanziaria possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell'Amministrazione.

9. MODALITA' DELLA COPROGETTAZIONE

A seguito della valutazione, la Commissione redigerà una graduatoria per ciascuna Azione, in base alla quale la Città potrà individuare una organizzazione per ciascuna azione con cui procedere all'attività di coprogettazione. La Città di Torino si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta così come di non procedere qualora nessuna proposta progettuale sia ritenuta idonea.

L'attività di coprogettazione dovrà riguardare la definizione delle modalità di collaborazione tra l'organizzazione prescelta e gli Uffici Comunali nell'ambito di quanto previsto per la

realizzazione del progetto dalle Linee Guida Siproimi; potrà meglio declinare le caratteristiche delle azioni innovative previste senza alterare gli aspetti che sono stati oggetto di valutazione con particolare riguardo al quadro economico finanziario.

All'esito della coprogettazione verrà stipulato il conseguente accordo convenzionale.

10. FINANZIAMENTO ATTIVITA' ANNO 2021

Per la realizzazione delle attività oggetto della coprogettazione afferenti al progetto "Torino Minori" è previsto un finanziamento ministeriale in favore dei Soggetti individuati.

Il finanziamento è così suddiviso:

Azione A - organizzazione e gestione dei tirocini extracurricolari- massimo Euro 30.000,00

Azione B - attività di tutela e assistenza legale: massimo Euro 45.000,00

Azione C - attività di tutela psico sociosanitaria: massimo Euro 45.000,00

In analogia con quanto previsto in materia dal Regolamento della Città di Torino n 373 (Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049, tale finanziamento potrà coprire al massimo l'80% del costo complessivo della proposta progettuale presentata.

I trasferimenti saranno effettuati con provvedimento dirigenziale, con una erogazione iniziale del 70% della quota annuale e del 30% residuo a fine annualità, a seguito di presentazione da parte del Soggetto individuato di una relazione illustrativa dell'attività svolta, degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta in riferimento al progetto realizzato e della verifica e valutazione da parte dell'Amministrazione.

Si sottolinea che detto finanziamento costituisce concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale un'adequata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione — solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante.

A consuntivo, quindi, l'importo potrà subire - e il soggetto partner sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più — le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare. Inoltre qualora le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio cofinanziate dal partner progettuale con risorse aggiuntive risultassero, a consuntivo, in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma dovuta dall'Ambito di Azione a titolo di compensazione in base all'accordo di collaborazione.

11. RESPONSABILITA'

I Soggetti, le cui proposte progettuali saranno selezionate, in base agli esiti dei lavori della Commissione di valutazione di cui all'art. 6, quali partner operativi, danno atto che la responsabilità per la realizzazione del progetto grava singolarmente su ciascuno di essi in ragione delle competenze e dei compiti di ciascuno, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno attribuiti.

La Città non assume verso i partner operativi alcuna responsabilità, se non per fatto proprio.

I partner operativi si impegnano a manlevare la Città rispetto a qualsivoglia richiesta di danni arrecati a persone o a cose, connessi al progetto medesimo, qualora l'evento dannoso sia dovuto a cause non riconducibili alla Città stessa.

I partner operativi dovranno impegnarsi, infine, a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione progettuale.

12. DURATA, RECESSO, MONITORAGGIO E VERIFICA

La realizzazione del progetto è riferita all'anno 2021, con possibilità di rinnovo per l'annualità successiva, con verifica semestrale e possibilità di condivise revisioni progettuali a livello gestionale e organizzativo sulla base delle verifiche.

L'Amministrazione monitora e verifica lo svolgimento delle azioni, la qualità degli interventi e il mantenimento dei requisiti richiesti.

E' prevista per entrambe le parti la possibilità di recedere dall'Accordo di Collaborazione previa comunicazione motivata con preavviso di almeno 60 giorni.

In caso di recesso anticipato, i rapporti economici pendenti saranno regolati attraverso una riparametrazione rispetto al periodo di effettiva attività.

In caso di rinnovo dell'accordo di coprogettazione per l'anno 2022, poiché il finanziamento accordato per il 2021 in favore degli enti coprogettanti per le singole azioni è riferito al progetto SIPROIMI con 100 posti, il finanziamento verrà rideterminato in relazione al numero di posti SIPROIMI autorizzati e al relativo finanziamento ministeriale che verrà riconosciuto per l'anno 2022.

13. PUBBLICITA' E INFORMAZIONI

Il presente bando sarà pubblicato sul sito e sull'albo pretorio on line della Città di Torino e reperibile all'indirizzo <http://www.comune.torino.it>

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

- Responsabile in P.O. Ufficio Minori Stranieri, Daniela Finco, tel. 011 011 25617 (mobile n. 340-1685867)
- Responsabile Assistenza Sociale, Paola Giordano, tel. 011 011 25655 (mobile n. 349-4162137)

- Responsabile del procedimento è il Funzionario Amministrativo in P.O. Adele Michea tel. n. 011 011 25438 (mobile n. 349-1563579).

Per l'esecuzione e il controllo della qualità delle azioni e degli interventi sono individuate:

- Responsabile in P.O. Ufficio Minori Stranieri, Daniela Finco
- Responsabile Assistenza Sociale, Paola Giordano.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla attuazione delle azioni previste dalle proposte progettuali oggetto del presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali.

15. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino.

La Dirigente
Area Politiche Sociali
dr.ssa Marina Merana

**SCHEMA DI ACCORDO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA PRIVACY IN
CONFORMITA' ALLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/16 RELATIVO
ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

ATTO DI NOMINA

A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

LA CITTA' DI TORINO- Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro-
avente sede in Torino via C.I. Giulio 22 quale Titolare del Trattamento, in persona della
Designata del Titolare al trattamento dei dati personali, Dott.ssa Marina Merana (di seguito, per
brevità "**Designata**");

E

LE ORGANIZZAZIONI:

...

Di seguito, congiuntamente, le "**Parti**".

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSO CHE

(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)

Tra la Città di Torino e le organizzazioni:

è in atto un Accordo, di cui fa parte la presente Appendice, per la realizzazione di ...:

- Con Decreto Sindacale n 6637 del 27/12/2018, visto l'articolo 2 quaterdecies del D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018, il Dirigente di Area Dott.ssa Marina Merana è stata designata dal Legale Rappresentante *pro-tempore* Città di Torino per specifici compiti e funzioni in materia di protezione dati personali, ivi inclusa la sottoscrizione degli Atti di nomina a Responsabile esterno ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;

- per l'esecuzione delle attività svolte a favore della Città di Torino in forza dell'Accordo di cui fa parte la presente Appendice, il Responsabile tratterà dati personali di cui la Città di Torino è Titolare;

- Il Responsabile dichiara di accettare la nomina al trattamento dei dati personali e di garantire le risorse, anche in termini di conoscenza e affidabilità, in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate per assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo e che il mancato rispetto da parte del Responsabile primario o del subresponsabile del trattamento delle disposizioni di cui al presente atto sarà considerato un grave inadempimento del contratto in essere tra questi e il Titolare.

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente atto si fa riferimento alle definizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento ai concetti di Dati, Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e Trattamento dei dati.

2. Con riferimento alla figura di Designato del procedimento si richiama quanto disposto dall'articolo 2 quaterdecies del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il quale prevede che "Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità".

3. Qualora nella lettura ed interpretazione del presente contratto di nomina dovessero sorgere dubbi sul significato da attribuire ai termini e alle espressioni utilizzati, dovrà farsi riferimento, ove possibile, al significato attribuito dal GDPR e, in subordine, dal Codice Privacy o, in alternativa, all'interpretazione più idonea a garantire il rispetto dei principi.

Art. 2

Nomina e oggetto

1. In attuazione dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il Designato, nomina il/i soggetto/i indicato/i in premessa, quale/i Responsabile/i esterno/i per il trattamento, con specifico riferimento alle operazioni di trattamento dei dati connesse all'esecuzione delle azioni integrate e innovative sul tema del sostegno, rinforzo e cura dei legami familiari, anche nelle situazioni caratterizzate da conflittualità, così come definito nell'Accordo.

2. Il Responsabile tratta i dati soltanto su istruzione documentata del Designato del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

3. Fermo restando quanto sopra, il Responsabile è tenuto a indicare al Designato, per iscritto, l'esistenza di eventuali obblighi normativi o regolamentari che impongano al medesimo Responsabile di non aderire alle istruzioni fornite dal Designato e/o alla Normativa Privacy.

Art.3

Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati

1. Il Responsabile svolge per conto del Designato le attività di trattamento dei dati relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nell'Accordo di cui fa parte la presente Appendice, presupposto inscindibile del presente Atto di nomina, nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 4

Durata

1. Il presente atto avrà durata pari a quella dell' nell'Accordo di cui fa parte la presente Appendice e precisamente sino al 15.03.2021, con possibilità di proroga.

2. Alla data di cessazione il Responsabile si impegna ad interrompere immediatamente ogni trattamento effettuato per conto del Designato e, entro 30 giorni lavorativi dalla data di cessazione, dovrà restituire o cancellare i dati, secondo quanto di volta in volta deciso dal Designato, nonché qualunque copia – in formato cartaceo e/o elettronico – sia stata fatta degli stessi.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, è fatto salvo il diritto del Responsabile di trattare i dati anche successivamente alla data di cessazione al solo ed esclusivo fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili al Responsabile, nei limiti e per la durata da questi previsti previa comunicazione scritta degli stessi al Designato entro 5 giorni lavorativi dalla data di cessazione.

Art. 5

Obblighi del Responsabile del Trattamento

1. I compiti del Responsabile del trattamento sono quelli previsti al Capo IV, sezione I-III del Regolamento UE 2016/679. In particolare esso dovrà:

- a) curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, e comunque sempre nel pieno rispetto dell'attuale normativa vigente e s.m.i.;
- b) adottare, ai sensi dell'articolo 32 Regolamento UE 2016/679, preventive misure di sicurezza che, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- c) in ordine ai trattamenti di dati affidati, fornire al Designato tutte le informazioni necessarie in caso di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato o aventi titolo, previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire un tempestivo riscontro;
- d) adottare e fare adottare al proprio personale tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari al fine di garantirne la puntuale attuazione;
- e) prevedere corsi di formazione periodici in materia di privacy per il personale;
- f) provvedere alla nomina scritta delle persone fisiche autorizzate al trattamento, impartendo alle stesse le istruzioni necessarie ed opportune al fine di garantire la riservatezza dei dati ed, in generale, il rispetto della normativa vigente;
- g) fornire al Designato, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire allo stesso di rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria o di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti ad essi e relative al trattamento dei dati personali;
- h) informare il Designato, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria;
- i) adempiere a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti delle autorità di controllo che risultano applicabili per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;

j) a non utilizzare i dati che gli sono stati comunicati dal Designato del trattamento per altre attività di trattamento, a non cederli e a non comunicarli a soggetti terzi, se non a seguito di espressa autorizzazione scritta del Designato stesso;

k) curare, ai sensi dell'articolo 30 Regolamento UE 2016/679, la redazione ed il mantenimento di un registro dei trattamenti, che comprenda tutte le informazioni relative ai trattamenti necessari per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;

l) in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Designato al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Responsabilità

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente contratto di nomina o dal Regolamento UE 679/2016 in capo al Responsabile dovesse derivare al Designato l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente ed illimitatamente responsabile nei confronti del Designato, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Designato.

Art. 7

Nomina di ulteriori responsabili

1. In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Regolamento UE 2016/679, può ricorrere ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività informandone il Designato, che rilascia autorizzazione scritta. Il rapporto tra Responsabile e sub responsabile, in questo caso, è vincolato alla stipula di un contratto che preveda nei confronti del sub responsabile gli stessi obblighi imposti dal Designato al Responsabile in forza del presente atto di nomina

2. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Designato l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile, salvo quanto previsto dall'articolo 82 comma 3 del Regolamento UE 2016/679.

3. Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Designato, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri subresponsabili.

Art. 8

Diritti degli interessati

1. Il Responsabile assiste il Designato del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, di competenza del Responsabile stesso, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato o degli aventi titolo di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679.

Art. 9

Violazione dei dati personali

1. Il Responsabile, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 679/2016, si impegna a comunicare al Designato, per iscritto, al momento in cui ne è venuto a conoscenza e comunque senza ingiustificato ritardo (o *tempestivamente e non oltre le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza*), ogni violazione dei dati subita da sé o da qualsivoglia sub-responsabile.

2. Tale notifica dovrà essere corredata dalla documentazione disponibile per consentire al Designato del trattamento, ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

Art. 10

Valutazione d'impatto sulla protezione dati

1. Il Responsabile si impegna a fornire assistenza al Designato per l'adempimento dei suoi obblighi in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l'eventuale consultazione del Garante Privacy, con riferimento ai trattamenti svolti dal Responsabile in qualità di responsabile esterno del trattamento.

Articolo 11

Audit

1. Il Responsabile rende disponibili al Designato, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto di Nomina, consentendo al Designato l'esercizio del proprio potere di controllo relativamente ai trattamenti dei dati personali effettuati in qualità di responsabile del trattamento. Il Responsabile prende atto che i diritti di verifica del Designato potranno essere svolti per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati nominato dal Titolare, di altre funzioni incaricate e/o di consulenti esterni.

2. Fermi restando gli obblighi previsti in tal senso dal Contratto, il Responsabile si impegna altresì a consegnare al Designato, con cadenza annuale e per iscritto, un rendiconto in ordine all'ottemperanza delle istruzioni ricevute per mezzo del presente Contratto di Nomina, nonché relativamente all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei Dati Personali sia conforme alle previsioni del Regolamento UE 679/2016.

3. Il Responsabile si obbliga, a seguito di richiesta del Designato pervenuta almeno 5 giorni lavorativi precedenti all'ispezione, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire al Designato stesso o ad altro soggetto da questi indicato, di condurre attività ispettive presso le proprie sedi – e/o quelle dei sub-responsabili - o gli altri luoghi ove i dati personali sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei dati al presente contratto di nomina e alla normativa Privacy.

4. Il Designato si impegna a condurre l'ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto dell'atto di nomina e della normativa Privacy, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Responsabile.

5. Il Responsabile si impegna a comunicare al Designato qualsivoglia elemento che possa avere impatto sull'esito di tali attività.

Articolo 12

Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

Art. 13

Disposizioni Finali

1. Il presente atto di nomina deve intendersi quale contratto formale, anche in formato elettronico, che lega il Responsabile al Designato del trattamento e che contiene espressamente le istruzioni documentate del Designato, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, così come le responsabilità in ambito privacy.

2. Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.

3. La presente nomina ha carattere gratuito ed ha durata pari alla durata dell' nell'Accordo di cui fa parte la presente Appendice che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 4, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa.

4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Torino,

PER LA CITTA' DI TORINO

Dott.ssa Marina Merana

PER: